

Avvocati – deontologia - espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 7 maggio 2024

Le espressioni sconvenienti ed offensive assumono rilievo deontologico a prescindere dal contesto

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all'avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Consales, rel. Minervini\), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024](#)